

Penale Sent. Sez. 3 Num. 29761 Anno 2026
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: DI STASI ANTONELLA
Data Udiienza: 25/06/2026

Sent. n. 1159/2026

UDIENZA PUBBLICA
DEL 25/06/2026

R.G.N. 16518/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Fusco Daniele, nato a Salerno il 26/08/1985

avverso la sentenza del 09/04/2026 della Corte di appello di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Nome Giovanni Battista Bertolini, che ha concluso
chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. sentenza del 09/04/2026 della Corte di appello di Salerno, pronunciando in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento di questa Corte n. 25166/2025, in riforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Salerno in data 20/12/2023, che aveva dichiarato Fusco Daniele responsabile dei reati di cui agli art. 416 cod.pen- 2 e 8 d.lgs 74/2000 ascrittigli, riduceva la pena inflitta in quella di anni due di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Fusco Daniele, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 2 e 8 d.lgs 74/2000 in ordine alla ritenuta inesistenza delle operazioni economiche.

Argomenta che la Corte di appello, nell'affermare la responsabilità del Fusco per i reati contestati aveva valorizzato un profilo inidoneo a dimostrare l'inesistenza, sul piano soggettivo ed oggettivo, delle operazioni economiche e, cioè, l'inesistenza della categoria merceologica descritta nelle fatture; l'inesistenza della categoria merceologica poteva, al più, costituire indice di una induzione in errore dell'acquirente in merito allo stadio di lavorazione del prodotto venduto al fine di ottenere il pagamento dell'Iva al 22% e l'omesso versamento dell'Iva da parte dell'imputato avrebbe potuto, in ipotesi, rilevare ex art. 10-ter d.lgs 74/2000; la prospettazione difensiva trovava riscontro nella conversazione intercettata, intercorsa tra l'imputato ed il commercialista Benito Longobardo, intercettazione non considerata dai Giudici di appello.

Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 62-bis cod.pen.

Lamenta che la Corte di appello, nel computo dosimetrico della pena, applicava la riduzione per le già riconosciute circostanze attenuanti generiche solo sul reato ritenuto più grave e non anche ai reati satellite; il presupposto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche era costituito dal comportamento processuale dell'imputato e, pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, non essendo strettamente riferibile al solo reato più grave, la diminuzione di pena andava applicata a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.

Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508).

Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Secondo quanto più volte ribadito da questa Corte, le modalità di calcolo della pena in ipotesi di reato continuato, si realizzano dapprima individuando la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per singoli reati confluenti nella continuazione, e tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, oltre che dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e solo successivamente procedendo all'aumento per la ritenuta continuazione (Sez.3, n. 225 del 28/06/201, dep.09/01/2018, Rv.272211 – 01; Sez. 6, n. 44368 del 15/10/2014, dep. 24/10/2014, P.G. in proc. Piccirillo, Rv. 260625). Ciò non significa, tuttavia, che delle circostanze attenuanti generiche non si debba tenere conto, sia pure solo implicitamente, anche in relazione ai reati satelliti. Una volta che le circostanze attenuanti generiche siano concesse, le stesse devono riguardare tutti i reati posti in continuazione, salvo che per alcuni di essi il giudice le abbia espressamente escluse, diverse però essendo le modalità di operatività; infatti, mentre con riguardo al reato principale l'operatività delle circostanze sfocia nella diminuzione di pena ex art. 63 cod. pen., per i reati satelliti le stesse influiscono in sede di determinazione dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. dipendendo l'entità dello stesso anche, appunto, tra gli

altri elementi, dal riconoscimento delle medesime (vedi Sez. 6, n. 1898 del 17/11/1992, dep. 26/02/1993, Altamura ed altri, Rv. 193782).

La Corte di appello, nel calcolo della pena, si è uniformata a tali criteri, applicando correttamente le riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla pena base individuata per il reato più grave con conseguente diminuzione della stessa in base al disposto dell'art. 63 cod.pen.; inoltre, non risulta – né invero è stato dedotto – che tali circostanze siano state escluse per la determinazione dell'aumento di pena relativo ai reati satellite, in ordine ai quali le predette circostanze attenuanti generiche hanno, del pari e correttamente, costituito uno degli elementi per determinare l'entità dell'aumento ex art. 81 cod.pen.

Non coglie, dunque, nel segno il richiamo da parte del ricorrente della sentenza di questa Corte, n. 10995/2018, che attiene alla diversa ipotesi, che qui non ricorre, nella quale le circostanze attenuanti generiche, riconosciute sulla base di elementi di fatto di natura oggettiva, venivano considerate solo nella determinazione dell'aumento di pena per i reati in continuazione e non anche per la quantificazione della pena base relativa al reato più grave.

3. Conseguie, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 25/06/2026

Il Consigliere estensore
Antonella Di Stasi

Il Presidente
Luca Ramacci